

TRIBUNALE DI VITERBO – Sezione Procedure Concorsuali
Concordato preventivo omologato n. 5/2012 – Immobiliare Aurelia 97
S.r.l.

Giudice Delegato: dott. Federico Bonato

Liquidatore Giudiziale: dott. Massimo Cinesi

Commissari giudiziali : prof. avv. Antonio Maria Leozappa, dott.
Peppino Profeta

ACCORDO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)

*Allegato A all'Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse non
vincolanti all'acquisto in blocco di crediti*

TRA

la procedura di Concordato preventivo omologato n. 5/2012 – Immobiliare Aurelia 97 S.r.l.,
in persona del Liquidatore Giudiziale dott. Massimo Cinesi, con domicilio per la carica in
Viterbo, Via della Pila n. 2, PEC cpo5.2012viterbo@pecfallimenti.it (di seguito “Procedura” o
“Parte Divulgante”)

E

[denominazione/nome e cognome], con sede/residenza in _____, C.F./P.IVA
_____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, in
persona di _____, in qualità di [legale rappresentante/procuratore],
munito dei necessari poteri come da [visura/procura/delibera] allegata, PEC
_____ (di seguito “Interessato” o “Parte Ricevente”)

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)

PREMESSE

A) Con decreto del 10 luglio 2013 il Tribunale di Viterbo ha omologato il concordato preventivo n. 5/2012 proposto da Immobiliare Aurelia 97 S.r.l., nominando Liquidatore Giudiziale il dott. Massimo Cinesi.

B) Previa autorizzazione degli organi della procedura, il Liquidatore ha pubblicato un avviso esplorativo (l'“Avviso”) volto ad acquisire manifestazioni di interesse non vincolanti per l'eventuale cessione in blocco, all'esito di una procedura competitiva

C) L'Avviso subordina l'accesso alle informazioni e alla documentazione relative ai Crediti alla sottoscrizione del presente Accordo.

D) L'Interessato intende ricevere tali informazioni al solo fine di valutare l'eventuale presentazione di una manifestazione di interesse e di un'offerta nella successiva procedura competitiva (lo “Scopo”).

E) Le informazioni comprendono dati personali di terzi (debitori ceduti, eredi, coobbligati, garanti, controparti processuali) e atti di giudizi ed esecuzioni pendenti, la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla Procedura, ai creditori concorsuali e ai terzi, anche compromettendo le iniziative di recupero.

F) La sottoscrizione del presente Accordo non comporta alcun obbligo delle Parti di concludere la cessione, né attribuisce all'Interessato diritti di preferenza, prelazione o esclusiva, restando ferme le previsioni dell'Avviso.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Art. 2 – Definizioni

2.1 “Informazioni Riservate”: tutte le informazioni, dati, documenti e materiali, in qualsiasi forma (scritta, orale, elettronica, visiva) e su qualsiasi supporto, comunicati o resi accessibili dalla Procedura, dal Liquidatore, dai legali incaricati o da altri soggetti incaricati dalla Procedura all'Interessato o ai suoi Rappresentanti, prima o dopo la sottoscrizione, in relazione ai Crediti

e alla Procedura, a prescindere dall'apposizione della dicitura “riservato”, ivi inclusi a titolo esemplificativo: identità, dati anagrafici, patrimoniali e reddituali dei debitori ceduti, degli eredi, dei garanti e dei coobbligati; titoli, sentenze, atti processuali, memorie, pareri, corrispondenza con i legali; perizie di stima e relazioni del CTU; visure, iscrizioni e certificazioni ipotecarie e catastali; stato delle procedure esecutive, del giudizio di divisione, del procedimento di eredità giacente e dell'azione di responsabilità; strategie e valutazioni di recupero; il contenuto della data room; le risposte ai chiarimenti; nonché le analisi, elaborazioni, note e sintesi prodotte dall'Interessato o dai suoi Rappresentanti che contengano o riflettano tali informazioni (“Elaborati”).

2.2 Sono altresì Informazioni Riservate l'esistenza e il contenuto delle trattative e della procedura competitiva, l'identità degli altri partecipanti e i prezzi indicati o offerti, salvo quanto reso pubblico dalla Procedura.

2.3 “Rappresentanti”: amministratori, dipendenti, consulenti legali, fiscali e contabili, revisori, advisor finanziari, finanziatori e potenziali finanziatori dell'Interessato, nonché società controllanti, controllate o sotto comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., che abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate per lo Scopo.

Art. 3 – Obblighi di riservatezza e di non uso

3.1 L'Interessato si obbliga a: (a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate e non divulgarle, in tutto o in parte, a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 4; (b) utilizzarle esclusivamente per lo Scopo e non per finalità diverse, anche concorrenti o in pregiudizio della Procedura o dei creditori; (c) non riprodurle né copiarle se non nella misura strettamente necessaria allo Scopo; (d) custodirle con la diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) e comunque con misure di sicurezza organizzative e tecniche non inferiori a quelle adottate per le proprie informazioni riservate, idonee a impedire accessi, perdite, utilizzi o divulgazioni non autorizzati; (e) informare immediatamente per iscritto, via PEC, la Procedura di ogni divulgazione, accesso o uso non autorizzati di cui venga a conoscenza, adoperandosi per limitarne gli effetti.

3.2 Divieto di contatto: senza il preventivo consenso scritto del Liquidatore, l'Interessato e i suoi Rappresentanti si astengono dal contattare, direttamente o indirettamente, i debitori

ceduti, i loro eredi, garanti o coobbligati, il curatore della procedura fallimentare n. 6/2019, il curatore dell'eredità giacente, i custodi e i delegati alle vendite, nonché i legali incaricati dalla Procedura, per fini connessi ai Crediti oggetto di cessione in blocco; ogni richiesta di informazioni va rivolta esclusivamente al Liquidatore via PEC che provvederà ad informare i destinatari della richiesta autorizzati. Di qualsivoglia contatto dovrà essere informato il Liquidatore.

Art. 4 – Divulgazione ai Rappresentanti

4.1 L'Interessato può comunicare le Informazioni Riservate ai soli Rappresentanti che necessitino di conoscerle per lo Scopo (need to know), previa informativa sul loro carattere riservato e a condizione che essi siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli del presente Accordo, per legge, deontologia professionale o per iscritto.

4.2 L'Interessato risponde nei confronti della Procedura, ai sensi degli artt. 1228 e 1381 c.c., di ogni violazione commessa dai propri Rappresentanti come se fosse propria.

4.3 Su richiesta del Liquidatore, l'Interessato comunica l'elenco dei Rappresentanti cui sono state trasmesse le Informazioni Riservate.

Art. 5 – Eccezioni

5.1 Gli obblighi di cui all'art. 3 non si applicano alle informazioni che l'Interessato dimostri, con prova scritta a suo carico: (a) essere di pubblico dominio al momento della comunicazione, o esserlo divenute successivamente senza violazione del presente Accordo da parte sua o dei suoi Rappresentanti; (b) essere già legittimamente in suo possesso prima della comunicazione, senza vincoli di riservatezza; (c) essere state legittimamente ricevute da un terzo non vincolato da obblighi di riservatezza verso la Procedura; (d) essere state sviluppate autonomamente senza uso delle Informazioni Riservate.

5.2 Il mero fatto che singoli atti siano depositati in fascicoli giudiziari o risultino da pubblici registri (es. iscrizioni ipotecarie, avvisi di vendita sul Portale delle vendite pubbliche) non fa venir meno la riservatezza delle raccolte, delle elaborazioni, delle valutazioni e dei collegamenti tra tali informazioni forniti dalla Procedura.

5.3 Divulgazione obbligatoria: qualora la divulgazione sia imposta da legge, regolamento, provvedimento dell'autorità giudiziaria o di vigilanza, l'Interessato, ove consentito, ne dà preventiva e tempestiva comunicazione alla Procedura via PEC, per consentirle di chiedere misure di tutela, e divulga solo la parte strettamente necessaria.

Art. 6 – Assenza di garanzie e di impegni

6.1 Le Informazioni Riservate sono fornite nello stato in cui si trovano, a fini meramente informativi. La Procedura, il Liquidatore, i legali e gli altri soggetti incaricati non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sulla loro accuratezza, completezza o aggiornamento, né sull'esistenza, ammontare, esigibilità o recuperabilità dei Crediti, e non rispondono, salvo dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.), dell'uso che l'Interessato ne faccia.

6.2 Solo le dichiarazioni e garanzie eventualmente contenute nel contratto di cessione definitivo avranno effetto vincolante.

6.3 Il presente Accordo non costituisce offerta, promessa di vendita né impegno a concludere alcun contratto; la Procedura può interrompere in ogni momento l'accesso alle informazioni o la procedura, secondo quanto previsto dall'Avviso, senza responsabilità.

6.4 Nessun diritto, licenza o titolo sulle Informazioni Riservate è trasferito all'Interessato, che ne resta mero detentore per lo Scopo.

Art. 7 – Restituzione e distruzione

7.1 Entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Procedura, e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del primo tra: (a) mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine dell'Avviso; (b) mancata ammissione o mancata aggiudicazione; (c) revoca o conclusione della procedura competitiva senza aggiudicazione in suo favore; (d) comunicazione di rinuncia dell'Interessato, questi restituisce o distrugge, a scelta della Procedura, tutte le Informazioni Riservate e gli Elaborati, anche in possesso dei Rappresentanti, cancellando le copie elettroniche, e ne dà attestazione scritta sottoscritta dal legale rappresentante via PEC.

7.2 Sono fatte salve le copie che l'Interessato debba conservare per obblighi di legge o regolamentari o che siano contenute in sistemi di backup automatico non accessibili

nell'ordinario, le quali restano soggette al presente Accordo per tutta la durata della conservazione.

7.3 La restituzione o distruzione non libera l'Interessato dagli obblighi di cui al presente Accordo.

Art. 8 – Durata

8.1 Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione dell'Interessato e della sua trasmissione via PEC alla Procedura.

8.2 Gli obblighi di riservatezza e di non uso restano efficaci per 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione.

8.3 In caso di aggiudicazione e cessione dei Crediti all'Interessato, gli obblighi del presente Accordo cessano limitatamente alle informazioni inerenti ai Crediti ceduti, restando fermi per le informazioni relative alla Procedura, agli altri partecipanti e alle offerte; restano salvi gli obblighi del cessionario derivanti dalla legge e dal contratto di cessione.

8.4 La cessazione della Procedura o la chiusura della liquidazione non fanno venir meno gli obblighi dell'Interessato, che proseguono in favore degli aventi causa della Procedura.

Art. 9 – Rimedi e sanzioni in caso di violazione

9.1 In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 8, commessa dall'Interessato o dai suoi Rappresentanti, l'Interessato è tenuto a corrispondere alla Procedura, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'importo di € 5.000,00, entro 15 giorni dalla richiesta scritta, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

9.2 La Procedura può inoltre: (a) escludere l'Interessato dalla procedura competitiva o revocare l'aggiudicazione in suo favore; (b) trattenere, a titolo di penale e salvo il maggior danno, la cauzione eventualmente versata, se così previsto dal disciplinare di gara; (c) agire in via cautelare e d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per inibire la prosecuzione della violazione e ottenere la restituzione delle Informazioni Riservate.

9.3 Le Parti riconoscono che la violazione dell'Accordo può arrecare alla Procedura e ai creditori un pregiudizio non interamente riparabile per equivalente, in particolare compromettendo le iniziative di recupero dei Crediti e il valore di realizzo.

Art. 10 – Disposizioni generali

10.1 Nessuna tolleranza o mancato esercizio di un diritto costituisce rinuncia allo stesso.

10.2 L'eventuale invalidità di una clausola non comporta l'invalidità dell'intero Accordo; le Parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto quanto più possibile analogo.

10.3 L'Interessato non può cedere l'Accordo né i diritti che ne derivano senza consenso scritto della Procedura. In caso di partecipazione alla gara tramite società veicolo o persona nominata, ove ammessa dall'Avviso, il soggetto designato sottoscrive preventivamente un accordo di contenuto identico, restando l'Interessato solidalmente obbligato.

10.4 Modifiche e integrazioni sono valide solo se in forma scritta e sottoscritte da entrambe le Parti.

10.5 Ogni comunicazione è effettuata via PEC agli indirizzi sopra indicati.

10.6 Il presente Accordo è sottoscritto dall'Interessato con firma autografa (su documento scansionato in PDF corredato da copia di documento d'identità del firmatario) ovvero con firma elettronica qualificata o digitale, e trasmesso via PEC all'indirizzo cpo5.2012viterbo@pecfallimenti.it con oggetto "NDA – Manifestazione di interesse all'acquisto dei crediti in blocco CPO 5/2012 Tribunale di VT"; esso si perfeziona con la ricezione della controfirma o della comunicazione di accettazione del Liquidatore via PEC.

Art. 11 – Legge applicabile e foro competente

11.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

11.2 Ogni controversia relativa alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Viterbo, ferme le competenze inderogabili degli organi della Procedura.

Per la Procedura – Il Liquidatore Giudiziale

dott. Massimo Cinesi _____

Per l'Interessato – _____

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

L'Interessato dichiara di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 3.2 (divieto di contatto); art. 4.2 (responsabilità per i Rappresentanti); art. 6 (assenza di garanzie e limitazioni di responsabilità); art. 8 (durata); art. 9 (penale, esclusione, trattenimento della cauzione); art. 10.3 (divieto di cessione); art. 11.2 (foro esclusivo).

Per l'Interessato _____

Da allegare: 1) documento d'identità del firmatario; 2) visura camerale / procura o delibera attestante i poteri;